

che manifestino di volere comunque collaborare in questo tipo di operazioni, in quanto titolari di un personale e legittimo interesse al loro svolgimento. Lungi dal potersi ritenere inevitabile o imprevedibile, la condotta della persona offesa, precedente e coeva all'infortunio, era ben riconoscibile da parte dell'imputato, quanto alla sua invadente interferenza rispetto alle operazioni in corso. Quanto al nesso causale, i giudici di le-

gittimità ne hanno ritenuto la sussistenza, valutando che il cliente, estraneo alle operazioni di scarico, ciò nonostante si era palesemente intromesso nello svolgimento della lavorazione e che l'autista del mezzo, che era addetto alle operazioni di scarico della merce, ben avrebbe potuto sospendere le stesse imponendo al cliente di desistere dalla illegittima interferenza, attese la palese riconoscibilità da parte sua.

- Terre e rocce da scavo
- Sottoprodotti
- D.P.R. n. 120/2017
- Legittimità

AMBIENTE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III
8 FEBBRAIO 2021, N. 4781

MATERIALI DI SCAVO LA LEGITTIMITÀ DEL D.P.R. N. 120/2017

di **Attilio Balestreri**, B&P Avvocati

La sintesi

Nessuna violazione di delega e nessuna illegittimità sono ravvisabili nella disciplina del D.P.R. n. 120/2017 che, quale fonte secondaria delegata, si limita a precisare – in modo certamente funzionale ai criteri di determinatezza richiesti in sede penale – in quali casi le terre e rocce da scavo – materiale oggettivamente qualificabile come rifiuti nei casi in cui, come pacificamente avvenuto nella specie, il detentore abbia l'obbligo di disfarsene – possano eccezionalmente essere considerati quale sottoprodotto

Il fatto

Il tribunale di Arezzo ha respinto con ordinanza la richiesta di riesame proposta da una società di autotrasporti avverso il provvedimento con cui il Gip aveva convalidato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di due autocarri – non iscritti all'Albo gestori ambientali – utilizzati per il trasporto di materiali (terre e rocce da scavo) qualificati come rifiuti

speciali non pericolosi. Avverso la sopracitata ordinanza, la società ha proposto ricorso deducendo la mera inosservanza delle formalità amministrative del D.P.R. n. 120/2017 – ritenuto viziato per eccesso di delega e per illegittima integrazione del precetto penale – nonché l'omessa motivazione sulla qualifica dei materiali e l'insussistenza delle condizioni fondanti la misura del sequestro.

La legittimità

La suprema Corte ha giudicato il ricorso nel complesso infondato e lo ha rigettato. Ricordando, in primo luogo, come «l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo (...) nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività», la corte ha precisato che le stesse, successivamente all'art. 186, D.Lgs. n. 152/2006, hanno trovato confer-